

BOLLETTINO INFORMATIVO DI LEGISLAZIONE VITIVINICOLA N. 8 – APRILE 2015

Gentili Lettori,

grati per i continui riscontri assai positivi riservati al ns. Bollettino informativo, che potrete rinvenire sin dal numero 0 nel sito dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino - www.aivv.it -, con un utile motore di ricerca tematico, proponiamo questo mese, nell'attuale impostazione strutturale del ns.strumento informativo, proporre qualche riflessione su temi di ampio respiro.

A I CONTROLLI NEL MONDO VITIVINICOLO: UN'ANALISI GIURIDICAMENTE ORIENTATA, IN VISTA DEL NUOVO T.U.

Anzitutto ci pare d'interesse, proporre una sintesi dell'intervento tenuto in occasione dell'edizione di "Vinitaly 2015" (23.03.2015 -Palazzo Fiera Palaexpo – Padiglione MIPAAF presso la Fiera di Verona) su un tema che tutti gli operatori e interlocutori qualificati ribadiscono essere uno dei maggiori punti critici della normativa di settore, oggi in revisione: quello dei molteplici controlli sui prodotti vitivinicoli, fra le fondamentali esigenze di legalità, il cui solo rispetto garantisce la tutela del prodotto italiano, e gli oneri a carico dei produttori alle prese con il mercato globale.

Tra i principi dell'ordinamento che devono ispirare la politica legislativa della riforma, per il delicato aspetto dei controlli e sanzioni, trova un rilievo fondamentale **il principio di offensività** (*nullum crimen sine iniuria*):

- Secondo il principio di offensività, di matrice penalistica, non ogni condotta astrattamente riferibile a fattispecie di penale rilevanza costituisce reato, ma solo se lede in modo effettivo il bene giuridico che la norma intende tutelare (non lo scopo, immanente alla norma).
- In tal senso, il principio, escludendo la punibilità di condotte irrilevanti, pur se materialmente rientranti (sotto un profilo astratto), nella fattispecie illecita, circoscrive l'area della rilevanza penale, depurandola da condotte bagatellari inidonee a violare in modo effettivo l'oggetto giuridico del reato, e costituisce una vera e propria bussola del diritto penale moderno (Mantovani, Stella) che trova il suo fondamento nell'art. 49 c.p. :*"La punibilità è [...] esclusa quando [...] è impossibile l'evento (n.d.r. in senso giuridico) dannoso o pericoloso"*.
- Attraverso il principio di offensività si evitano punizioni inique per fatti sostanzialmente irrilevanti.

=> Si segnala, al riguardo, il nuovo istituto della irrilevanza del fatto, art.131 bis c.p., in vigore dal 2.4.15 in attuazione della delega di cui alla L. 67/2014.

Come questo principio si applichi alla protezione del patrimonio vitivinicolo risulta evidente se solo si considera che molti gravami burocratici rischiano oggi di soffocare i corretti e appassionati viticoltori e consentono, invece, ai contraffattori ancora troppi spazi di manovra: solo chi attenta in modo effettivo allo spirito della norma deve essere punito, ed in tal caso deve esserlo in modo serio e ispirato a certezza della pena.

La protezione legale del prodotto italiano esige:

- una costante attenzione del legislatore che sia ispirata ad una conoscenza profonda della materia e consenta di reprimere i comportamenti effettivamente lesivi, con pene adeguate e certe;
- una particolare attitudine investigativa, atteso che l'area è divenuta di interesse della criminalità organizzata;
- una costante sensibilità della magistratura.

Complessivamente in Italia (e in U.E.) il sistema offre una tutela seria ed efficace, ma perfezionabile. La contraffazione internazionale è invece un problema assai grave: l'*italian sounding*, l'evocazione di una (falsa) italianità in prodotti che non hanno nulla a che vedere con l'Italia (Parmesan, Regianito, Napoli Tomato, Daniele Prosciutto, Cambozola, **Prosec...**) è uno dei massimi freni all'export del Made in Italy enogastronomico di qualità (si stima un danno sistemico pari a centinaia di milioni di euro):

- In UE, ci sono strutture di vigilanza e tutela (OLAF)
- Nel mondo, i problemi della contraffazione e pirateria sono sovente fuori controllo, avvenendo estero su estero e al di fuori dell'UE.

Sempre attuale è la necessità di accordi internazionali per tutelare efficacemente l'italianità delle produzioni, come nel caso dell'accordo bilaterale CE-USA:

- con la decisione 2006/232/CE del Consiglio UE, del 20 dicembre 2005, è stato reso esecutivo **l'accordo bilaterale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino** stipulato tra la Comunità europea e gli USA, poi potenziato con la decisione di esecuzione della commissione del 13 settembre 2011, relativa alla notifica di una proposta di modifica degli allegati dell'accordo CE-USA sul commercio;
- le autorità americane recepiscono con tale accordo tutta la normativa comunitaria in materia enologica (*reg.1234/2007*, oggi sostituito dal *Regolamento (CE) 1308 /2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17.1.2013 che ha introdotto la nuova OCM agricola unica*) anche sotto il profilo delle pratiche enologiche.

A livello nazionale, importanza centrale ha assunto l'Unità protezione ex officio - D.M. 481 del 18.3.2014:

Art.1

1. L'Unità protezione ex officio di cui al DM 1622 svolge i seguenti compiti (sinora svolti in modo occasionale dai Consorzi):

a) monitorare, analizzare, istruire e gestire i procedimenti avviati dalle segnalazioni di uso illegale nei Paesi dell'Unione europea delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette italiane;

b) ricevere le segnalazioni dalle Autorità competenti ai sensi del predetto art. 13 del reg. UE 1151/12 per l'avvio, presso le competenti strutture dell'ICQRF, dei provvedimenti sanzionatori sul territorio italiano;

c) assicurare la comunicazione tra Autorità incaricate dagli altri Stati Membri per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette italiane sul territorio dell'Unione Europea.

2. L'Unità protezione ex officio, operante alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento dell'ICQRF, assicura il coordinamento costante delle azioni "ex officio" all'interno dell'ICQRF.

Come sappiamo, in attesa del Testo Unico della vite e del vino, avvertito come lo strumento per dare semplificazione e razionalità alla materia, inaugurando un sistema di controlli efficace, effettivo e non vessatorio, il legislatore è già intervenuto, anticipando alcuni spunti contenuti nei progetti di legge sul T.U.

Il D.L. n. 91/2014 "crescita" detto Campolibero e la legge di conversione n. 116 del 11.8.2014 hanno infatti anticipato alcuni temi specifici dell'adottando T.U., introducendo regole importanti per delineare un moderno sistema di controlli:

- l'istituzione di una anagrafe nazionale dei controlli e di un registro unico dei controlli
- l'estensione dell'istituto della diffida, funzionale al dialogo tra controllore e controllato
- la dematerializzazione dei registri, funzionale ad una nuova filosofia dei controlli, anche remoti.

Istituzione della anagrafe Nazionale dei controlli e Registro unico dei controlli

Lo scopo, lodevole, è quello di armonizzare una efficace attività di vigilanza con modalità da un lato più celeri ed economiche per la P.A. e dall'altro meno invasive per le aziende, con l'effetto importante per cui "*ne bis in eadem*", non più reiterazione di controlli sulla medesima azienda, in caso di accertata regolarità comprovata dal verbale di ispezione, che non può essere successivamente rimessa in discussione, salve sopravvenienze eccezionali.

E' prevista l'istituzione quindi di un registro unico dei controlli, fruibile in via telematica a tutti gli organi di vigilanza e, con modifica introdotta dalla legge di conversione, anche a organismi privati con funzioni di vigilanza autorizzata (*rectius*, agenti vigilatori dei consorzi con qualifica di agenti di P.S.): in data 12.3.15 è stato pubblicato il decreto che ha istituito la BDV (banca dati di vigilanza), in cui saranno raccolti tutti i dati sull'attività di vigilanza svolti dagli organismi di controllo pubblici e privati e vero presupposto per l'entrata a regime del nuovo sistema (per un dettaglio sul provvedimento si veda il bollettino n. 7/2015).

- ⇒ **Il valore dell'esito del controllo** (cd. *ne bis in eadem*): a norma dell'art.1 c.1 u.p., nei casi di constatata regolarità gli adempimenti relativi alle annualità verificate non possono essere oggetto di ulteriori accertamenti, salve situazioni eccezionali; il verbale di accertata regolarità avrà quindi un certo valore di attestazione di legalità.

Sanzioni e offensività: controlli e nuova diffida (art. 1 c.3)

La legge di conversione del decreto Campolibero ha reso applicabile questo istituto in maniera amplificatissima a **tutte le violazioni di norme in materia agroalimentare**: è stato opportunamente eliminato il **requisito della lieve entità**, che per la sua soggettività avrebbe certamente creato mille controversie, mentre è stato introdotto quello dell'"accertamento **per la prima volta** di una **violazione sanabile**" per cui, in presenza di più violazioni sanabili riferite a disposizioni normative diverse, dovranno essere oggetto di autonoma diffida se ognuna di esse risulta accertata per la prima volta: deve trattarsi quindi di una contestazione non precedentemente elevata per tipologia ed indole della contravvenzione, con esclusione quindi delle sole situazioni di "recidiva specifica" (mutuando in modo solo figurativo l'espressione penalistica). Restano escluse dalla diffida le violazioni che prevedono anche altre sanzioni amministrative non pecuniarie (salvo eccezioni); inoltre, con la legge di conversione, sono state eliminate le precedenti disposizioni inerenti all'esclusione della diffida per le violazioni delle norme in materia di sicurezza alimentare.

Contenuti strutturali della diffida:

- Art. 1 c. 3: "**per violazioni sanabili** si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili".
- Con la diffida entro 20 giorni la parte deve provvedere alle prescrizioni dell'organo accertatore.
- In ogni caso, pare di poter affermare che la diffida è un atto pre-sanzionatorio, non autonomamente impugnabile e che la stessa è atto rinunciabile da parte del trasgressore, che potrebbe optare per il pagamento in forma ridotta, per evitare la talvolta complicata prova della eliminazione delle conseguenze dannose della condotta contravvenzionale.
- **Restano comunque escluse dalla diffida le violazioni che prevedono anche altre sanzioni amministrative non pecuniarie, quali ad es. la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, la chiusura temporanea dello stabilimento, l'avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli (D.Lgs 61/2010, D.Lgs 297/2004, L. 82/2006, D.Lgs. 260/2000)**

- In caso di mancata ottemperanza nel termine prescritto alle prescrizioni della diffida, l'organo accertatore procede a norma dell'art. 14 l.689/81 (escluso l'art.16, pagamento in forma ridotta - un terzo del massimo ovvero il doppio del minimo, oltre le spese, entro gg.60).
- Incentivi per evitare il contenzioso: analogamente a quanto previsto per le contravvenzioni in tema di C.d.S., l'art.1 c.4 prevede per le sanzioni amministrative, ove sia prevista l'applicazione della misura ridotta, si applica una ulteriore riduzione del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notifica della sanzione.

=> **Il dialogo tra controllore e controllato:** la norma, che trae spunto dall'istituto di cui all'art. 43 della l.82/2006, espressamente abrogato, pone **grandi responsabilità agli organi accertatori**, che si vedranno caricati di tutta una serie di importanti decisioni operative, afferenti l'applicabilità della diffida, per esempio in ordine al presupposto della cd. sanabilità della violazione: pur descritto dalla lettera della legge, nell'ultima parte del c. 3 dell'art.1, **il concetto di eliminabilità delle conseguenze dannose non pare di poca complicazione giuridica.**

L'autorità amministrativa competente rimane estranea a questa dialettica, che grava interamente sugli uffici accertatori, facendone un perno centrale del nuovo sistema.

Il ruolo della dematerializzazione dei registri nella prospettiva della nuova filosofia dei controlli

In base a Campolibero (art.1 bis, c. 5 – 10), i registri di cantina verranno realizzati e tenuti nell'ambito dei servizi del SIAN secondo modalità, destinate ad imitare l'analogo sistema vigente per l'olio d'oliva, adottate con decreto - ancora una volta avente natura non regolamentare (cfr. DM 293 del 20/03/2015, allegato al bollettino n. 7/2015): si tratta di norma certamente positiva e orientata al futuro, anche per la facilità ed economicità di gestione dei controlli che potranno essere anche remoti, evitando qualsiasi invasività in danno all'azienda.

Tuttavia, si è già detto nei precedenti interventi come le maggiori perplessità riguardino l'attuale **operatività del sito del SIAN**, in relazione all'idoneità a recepire una massa immane di dati in esecuzione alla disposizione in esame, come pure i tempi di adozione dei regolamenti prodromici all'entrata in effettiva vigenza delle norme, forse troppo brevi, e la precisazione per cui, escluso ogni onere a carico delle finanze pubbliche, si dovrà operare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Anche la scelta, dettata da mere opportunità di snellezza procedimentale, di adottare sistematicamente lo strumento del **“decreto non regolamentare”** postula alcune riflessioni, attesi i dubbi di normatività ed efficacia generale vincolante degli stessi: esclusa da giurisprudenza e dottrina maggioritarie la vincolatività generale delle disposizioni in essi contenute, ne discende l'assenza di obbligo, per i giudici, di fare applicazione delle suddette disposizioni a tutti i destinatari, con la conseguente impossibilità di individuare con chiarezza le situazioni giuridiche soggettive ricollegabili alle disposizioni ivi contenute.

Ecco perché, anche a livello di fonte secondaria, è necessario riflettere sui confini di normatività, che grazie all'ausilio degli organi di consulenza giuridico-amministrativa, può essere di tipo forte, e sul concetto di “norma giuridica”, quale effetto di un ampio processo di trasformazione delle sedi di produzione giuridica.

Campolibero è intervenuto anche su una serie di disposizioni della L. 82 del 2006, **con misure di semplificazione burocratica**; ricordiamo, a titolo esemplificativo che:

- è ammessa la preparazione di bevande aromatiche a base di vino, vini aromatizzati e liquorosi e altre bevande spiritose, anche in stabilimenti ove si estraggono mosti o vini per la cui preparazione non è ammesso saccarosio, purché le lavorazioni siano preventivamente comunicate all'ICQRF entro il V giorno antecedente la lavorazione (art.2 c.1 lett.b). E' previsto (art. 2 c.1 lett. c) l'inserimento del nuovo comma *3 bis all'articolo 6 della legge 82/2006*, in cui si stabilisce che nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti

dalla medesima impresa, è consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d) del predetto articolo 6 (prodotti quali acquavite, alcool e bevande spiritose, zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi, sciroppi, aceti, uve passite o secche, etc.) se ottenuti esclusivamente dall'attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure se impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attività. In tali casi la detenzione dei precitati prodotti è soggetta soltanto ad una preventiva comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF.

- è ammessa la detenzione temporanea di vinacce, previa mera comunicazione (e non più autorizzazione) all'ICQRF (art. 2 c.1 lett. d) ;

- i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva a 50 hl, assolvono ogni obbligo di documentazione/registri di cantina con il corretto invio della denuncia di produzione e quella di giacenza (art. 2 c.1 bis);

- è ammesso per i vini ad IGT (non per i DOCG o DOC) l'uso di varietà iscritte nel Registro Nazionale delle varietà da vino e anche delle varietà in osservazione (art.2 c.1 ter).

Anche tali misure, finalizzate all'alleggerimento degli oneri burocratici secondo un criterio di maggior proporzionalità, attendono dunque una disciplina organica nel T.U., su cui appresso.

B NOVITÀ SUL TESTO UNICO DELLA VITE E DEL VINO

Si è già dato conto nel bollettino n. 6/2015 del lungo percorso legislativo allo studio della Camera (disegno di legge n. 2236), che ha visto anche la presentazione di un secondo progetto di legge sullo stesso argomento (n. 2618 presentato il 29.08.14), su cui dal 28.10.14 è al lavoro un Comitato ristretto: inoltre, **in data 12.3.2015, è stato depositato dal Ministero alla Commissione agricoltura della Camera un testo unificato ed emendato (All. 1).**

Esattamente un anno fa, il ministro per le Politiche agricole, Maurizio Martina, ricevette sul suo tavolo il faldone con i 76 articoli del Testo unico contenente il lavoro di oltre un anno e mezzo della filiera e al Vinitaly 2014 si parlò a lungo dell'importanza di approvare presto quelle norme, molto attese dai produttori. Uiv, Federvini, Assoenologi, Federdoc, Agrinsieme (con Cia, Confagricoltura e Alleanza cooperative) furono le sigle firmatarie del documento, che non fu firmato dalla Coldiretti, uscita dai tavoli di lavoro.

Quando, ad agosto, un altro ddl sullo stesso tema approdò in Parlamento, l'iter si fermò, rendendo vane le speranze di vedere approvato in via definitiva quel testo.

L'impasse costrinse tutte le organizzazioni e il Mipaaf a far ripartire mediazioni, incontri e confronti, l'ultimo pochi giorni prima di Vinitaly 2015.

Ora, proprio la fiera di Verona sembra aver segnato un nuovo punto di partenza per il Testo unico, che adesso può sperare in un via libera relativamente rapido direttamente dalla stessa Commissione, riunita in sede legislativa, senza passare per gli emendamenti in Aula: l'auspicio espresso proprio in occasione degli incontri di Verona sarebbe addirittura di avere l'approvazione durante l'Expo.

In realtà, i tempi non sono certi, anche perché la Federvini dovrà avanzare a breve le proprie richieste di modifica, ma ormai si afferma che quello a cui si è giunti sia un "compromesso al rialzo" per il bene del settore.

Il nuovo testo unico

Da quanto si evince, nel suo complesso il Testo mantiene l'ossatura generale: dal potenziamento dello strumento della diffida al registro unico dei controlli, da alcune semplificazioni sullo schedario viticolo alla rinnovata definizione di vitigno autoctono (nella prima bozza presentata a giugno 2014 si considerava autoctono ogni vitigno coltivato in Italia, mentre oggi la menzione è limitata alle varietà tipiche, di cui sia dimostrata l'origine esclusiva italiana).

Inoltre:

- Scompare la controversa parte relativa alla **rappresentanza nei consorzi di tutela**, che divideva i due testi in Commissione (il d.d.l. 2618 prevedeva un maggiore ruolo della parte agricola rispetto a quella industriale): su questo punto, si è ritenuto il Testo unico un luogo non adatto a rivedere queste tematiche.
- Sulla iniziata dematerializzazione dei registri, con la conseguente possibilità di controllo senza recarsi in azienda, c'è chi fa notare (Fivi) che, pur essendoci finalmente una regia dei controlli, non si prevede ancora la condivisione dei dati tra enti coinvolti nelle verifiche: sarà forse necessario attendere l'ulteriore sforzo di affinamento della norma.
- Sono introdotte **semplificazioni a favore dei produttori** fino a mille ettolitri e di chi trasforma esclusivamente le uve aziendali; è confermato l'esonero dalla tenuta dei registri per produttori fino a 50 ettolitri con annessa attività di vendita diretta e somministrazione.
- Una **novità** è sicuramente l'introduzione (in via sperimentale e per tre anni) del **sistema telematico di controllo e tracciabilità sui vini imbottigliati**. Sarà una alternativa a quelli attuali, in funzione anticontraffazione. Mutuato dal settore della moda, usato da importanti *griffe* italiane, punta a garantire la conta esatta delle bottiglie sul mercato.
La novità non riguarderà le DOCG, che manterranno il sistema delle fascette di Stato stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, mentre potrebbe riguardare quelle DOC e IGT che decideranno di rinunciare sia alla fascetta di Stato, sia al lotto di partite certificate, e optare per un codice alfanumerico in chiaro (non a barre), gestito dagli organismi di controllo, che sarà inviato al produttore/imbottigliatore e stampato in etichetta, in modo da identificare, tracciare e stabilire l'autenticità del vino. Operazione che, attraverso internet, potrà essere eseguita non solo da chi è deputato ai controlli, ma anche dal semplice consumatore.
=> Ma è chiaro che la modalità di applicazione e introduzione di questo sistema, del quale andranno prima valutati i costi, dovrà essere definita con un decreto ministeriale.

Naturalmente vi saranno ancora dei punti da appianare per l'approvazione definitiva.

Dopo quello sui consorzi, per esempio, è ancora controverso l'articolo 53 del Testo Unico, che, come segnalano Fivi e Città del Vino, sulla scorta dell'art. 20 della L. 61/2010 equipara l'etichetta ai materiali di comunicazione aziendale, vietando di fatto di riportare in brochures, siti, ecc., la Regione e il territorio di appartenenza se sono a loro volta denominazioni (ora con conseguenze anche sul piano sanzionatorio).

Ad ogni modo, il nuovo testo consta ora di 81 articoli organizzati in nove titoli, che si vogliono ulteriormente affinare nel segno della semplificazione amministrativa: nelle parole del presidente della Commissione agricoltura alla Camera, infatti, "**semplificazione e tutela della qualità e dei consumatori**" restano i criteri di riferimento dei lavori.

In definitiva, l'opinione degli operatori è che, con il frutto della riunificazione dei due progetti di legge, ci siano le condizioni politiche per una rapida conclusione

C ACCISE

Dal 01.01.2015 è aumentata l'aliquota delle accise per le bevande spiritose, mentre quella per il vino è sempre pari a zero, in regime di sospensione:

Categoria di prodotto	Accisa al primo gennaio 2015
Vino	0
Prodotti intermedi	88,67 €/HL
Bevande spiritose	1035,52 €/HLAP

In Europa si sono registrati aumenti delle accise sul vino in alcuni paesi (cfr.sotto, il caso Belgio), e, in generale, il panorama relativo alla fiscalità sui prodotti alcolici è abbastanza composito.

Categoria di prodotto	Vecchio Regime di Accise	Nuovo Regime a partire dal 1 gennaio 2015
Vini fermi con volume alcolico inferiore o uguale a 8,5%	18,036 €/HL	18,2049 €/HL
Vini fermi con volume alcolico superiore a 8,5%	56,97 €/HL	57,2440 €/HL
Vini spumanti con contenuto alcolico superiore a 8,5%	194,94 €/HL	195,8775 €/HL
Prodotti intermedi con volume alcolico inferiore o uguale a	89,964 €/HL	90,5231 €/HL

Per chi, poi, commercia extra UE, il panorama si diversifica ulteriormente. Ci limitiamo, qui, a segnalare due casi recenti con evidenti ricadute in tema di esportazioni:

- Venezuela: dal 13 febbraio 2015, la fiscalità applicabile alle bevande alcoliche in Venezuela ha subito un aumento del 20%: l'imposta al consumo e alla vendita delle bevande alcoliche tocca ora il 35% per i vini e il 50% per le bevande spiritose (gli importatori dovranno assolvere a tale imposta nel momento dello sdoganamento della merce).
- Colombia: se approvata una recente iniziativa legislativa, entro il 2018 le accise sul vino cresceranno progressivamente fino al 500% del valore dell'imposta.

L'elenco aggiornato delle aliquote in vigore nei paesi della Comunità (All. 2) è consultabile al seguente link istituzionale:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/alcoholic_beverages/index_en.htm

Ricordiamo, che in base alla normativa comunitaria (direttive CE 92/12, 92/83, 92/84 e 2008/118) sono soggetti al pagamento di accise, nella misura deliberata dai singoli Stati, l'alcol e le bevande alcoliche di seguito indicate:

- birra o miscele di birra e di bevande non alcoliche
- vino
- altre bevande fermentate, come il sidro
- prodotti intermedi, come lo sherry o il porto
- alcol etilico, se non usato per produrre altri articoli non finalizzati al consumo umano (se usato per il riscaldamento o la propulsione può essere classificato come prodotto energetico)
- superalcolici.

La normativa europea fissa aliquote minime, consentendo riduzioni ed esenzioni ai paesi membri, per esempio a favore delle piccole birrerie (con una produzione annuale massima di 200.000 hl di birra) e distillerie (con una produzione massima di 10 hl di alcol puro all'anno), oppure a favore dei piccoli produttori di vino (meno di 1000 hl all'anno).

In generale, il regime impositivo europeo prevede:

- il momento generativo dell'obbligazione tributaria all'atto della fabbricazione dei prodotti nel territorio dell'UE o all'importazione;
- il perfezionamento dell'esigibilità del tributo all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti, con l'uscita dalla fabbrica o con l'importazione definitiva;

- la possibilità di detenere o di trasferire le merci in regime sospensivo;
- vincoli di fabbricazione, di deposito e di circolazione per le merci a imposta sospesa;
- un sistema di garanzia per la fabbricazione, la trasformazione e la detenzione delle merci in sospensione d'accisa, secondo le previsioni di ogni Stato membro;
- un sistema di garanzia obbligatorio per la circolazione in regime sospensivo;
- la possibilità, per le merci già immesse in consumo in uno Stato membro, di ottenere il rimborso dell'imposta assolta se le stesse merci sono trasferite in un altro Stato membro dove pagano l'accisa ivi vigente;
- i casi in cui si possono ammettere i prodotti ad agevolazione d'imposta, sotto l'osservanza di determinate modalità.

Al fine di assicurare la libera circolazione delle merci nel territorio della Comunità a fronte di situazioni e regimi differenti, la disciplina europea ha infatti introdotto l'istituto del **deposito fiscale** e alcune figure di soggetti passivi, come il depositario autorizzato, l'operatore registrato, l'operatore non registrato e il rappresentante fiscale.

In questo modo, l'aliquota di **accisa zero sul vino** non penalizza i produttori di quei Paesi dove la produzione vitivinicola è forte (ricordiamo che l'accisa, a differenza di altre imposte, viene applicata sulla quantità, invece che sul valore/prezzo, come avviene per esempio per l'IVA che colpisce il valore aggiunto). Al tempo stesso, però, il regime di deposito fiscale garantisce gli interessi di altri Paesi in cui l'imposta è più o meno alta: lo spedite italiano che opera in regime di deposito fiscale è tenuto a garantire il carico di imposta gravante nel Paese di destinazione. La prestazione della garanzia, infatti, consente al depositario italiano di emettere il documento amministrativo di accompagnamento (DAA), riconosciuto in tutta l'Unione, la cui funzione è quella di trasferire, insieme alla merce, anche l'obbligazione tributaria tra operatori economici comunitari.

In Italia, la normativa di riferimento è costituita dai **D.Lgs. 504/95 e dai D.M. 210/96 e 153/01**, i quali disciplinano il regime del **deposito fiscale** per le cantine e stabilimenti di produzione e per gli impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni intracomunitarie, dettando i relativi oneri e adempimenti.

Questi ultimi sono semplificati (art. 37 D.Lgs. 504/95) solo per i piccoli produttori (con una produzione media annuale dell'ultimo quinquennio inferiore ai 1000 hl) fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero.

=> Ma la il nuovo T.U. dovrebbe prevedere, all'art. 78, le seguenti ulteriori semplificazioni:

“I produttori di vino che non effettuano operazioni intracomunitarie sono dispensati, finché il vino è sottoposto ad accisa con aliquota zero, dagli obblighi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se producono un quantitativo annuo superiore al limite di cui all'articolo 37 del citato decreto legislativo.

2. I produttori di vino titolari di deposito fiscale, finché il vino è sottoposto ad accisa con aliquota zero, sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate procedure semplificate che consentano di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA, ai produttori di vino che effettuano operazioni intracomunitarie, titolari di deposito fiscale o piccoli produttori di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 2005, n.504.”

C NEWS VITIVINICOLE

DOMANDA PAC: PROROGA AL 15 GIUGNO

La Commissione europea ha diffuso la prima bozza di proposta per la proroga al 15 giugno della domanda PAC 2015.

Si prevede – per la sola annualità 2015 - di derogare all'articolo 13.1 del Reg. (UE) 809/2014 dando facoltà agli Stati membri di spostare dal 15 maggio al 15 giugno 2015 la data finale per la trasmissione della **domanda unica**, delle domande di aiuto per i **pagamenti diretti** o per le domande di pagamento dello **sviluppo rurale per le misure collegate alla superficie**.

La proposta prevede inoltre che la data per le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento (art. 15 Reg. 809/2014) passi dal 31 maggio al 15 giugno, facendola coincidere con il termine ultimo di presentazione della domanda unica 2015.

E' da verificare se la modifica dell'articolo 13 consenta anche la possibilità di presentare domanda tardiva, come previsto dal Reg. delegato 640/2014 con le relative sanzioni (presentazione tardiva di 25 giorni con sanzione dell'1% al giorno).

La proposta sarà presentata e votata nel Comitato congiunto Pagamenti Diretti/Sviluppo Rurale che si terrà a Bruxelles il 23 aprile. La proroga dovrà comunque essere approvata dalla Commissione Europea, e, allo stato attuale, il termine ultimo per la presentazione della domanda resta il 15 maggio 2015.

ISTRUZIONI DOMANDA UNICA PAC 2015

Con l'invio della prima domanda precompilata online per gli aiuti comunitari della Politica agricola comune, ha preso il via, alla presenza del Ministro dell'Agricoltura, il piano "Agricoltura 2.0", programma di digitalizzazione del rapporto tra Amministrazione e imprese agricole, di cui abbiamo parlato nel n. 3/2014.

Con decreto del 12.01.2015, pubblicato sulla GU n. 59 del 12 marzo 2015 (All. 3), sono state infatti emanate le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, riguardanti:

- **Anagrafe nazionale e regionali; Fascicolo Aziendale; Domanda precompilata; Domanda unica;**
- **Gestione del rischio; misura contributo assicurativo; relativi requisiti ed adempimenti per gli incentivi assicurativi.**

Si vedano, in particolare gli allegati:

A) Informazioni costituenti il patrimonio produttivo aziendale; Contenuto minimo del Quaderno di Campagna-Registro dei Trattamenti e di Fertilizzazione;

B) Sistema Integrato di Gestione dei Rischi.

Nell'ambito di tali novità sul sistema dichiarativo, il Ministero ha poi stabilito che Agea, sentiti gli organismi pagatori, definisca il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica relativa alla PAC 2015: Agea ha emanato la **Circolare 23.04.2015** che contiene le istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento nella campagna 2015 (All. 4).

ORGANISMI DI CONTROLLO DOP-IGP

Il **31.07.2015** terminano le autorizzazioni rilasciate sulle attività di controllo in oggetto: si allega il Prot. del Capo Dipartimento ICQRF n.1673 del 26.01.2015, con cui viene stabilita la procedura per la conferma o individuazione di nuove strutture di controllo (art. 16 D.Lgs. 61/2010), ad opera di Consorzi/Regioni o Provincia autonoma. (All. 5).

VINO IN CIFRE (1): Le fascette delle Docg

Tra 2014 e 2015, l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (Ipzs) ha distribuito oltre un miliardo di contrassegni di vini a denominazione, di cui il 55% relativo al solo mercato delle Doc. Sono 150 le tipologie gestite da Ipzs (60% su supporto adesivo e 65% standard). In particolare, i Docg (obbligatori) sono passati da 330 mln nel 2009 a 464 mln nel 2015, con un generale assestamento. Mentre il volume dei Doc, non obbligatori, ha segnato una crescita costante da 163 mln nel 2010 fino a 540 mln nel 2014, con una stima di 547 mln nel 2015. L'Istituto sottolinea che il contrassegno a Doc, fondamentale nella tutela della qualità del *Made in Italy*, oltre ai sofisticati requisiti di stampa, contiene importanti elementi di sicurezza telematica, per garantire la tracciabilità attraverso i servizi online a disposizione dei produttori.

VINO IN CIFRE (2): Dati produzione e giacenze UE

La Commissione Europea ha diffuso i dati aggiornati rispetto a produzione e giacenze di vino, con riferimento alla campagna 2014.

La produzione comunitaria di vino di quest'anno dovrebbe attestarsi, secondo i dati provvisori, a circa 165 milioni di ettolitri.

Per quanto riguarda le **giacenze**, invece, i dati forniti dalla DG Agri (aggiornati a luglio 2014) segnalano un volume di **164 milioni**.

Da notare che l'Italia, nonostante le ottime performance di vendite sui mercati internazionali, registra un forte aumento delle giacenze, che si collocano intorno ai 45 milioni di ettolitri.

D CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO

Il **24 aprile 2015**, presso la sede dell'Accademia dei Georgofili, che è sede legale anche dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino, si terrà la consueta e importante apertura dell'Anno accademico dell'AIVV, la cui prolusione si incentrerà sulla prolusione di Ian D'Agata, sul tema dei vitigni autoctoni o italici: punti di forza e debolezza. Si allega il programma (All. 6).

Il **28 maggio 2015** presso la Camera di Commercio di Venezia in San Marco, Calle Larga 22 Marzo, si terrà a cura dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino un convegno sul tema "Venezia e le Malvasie del Mediterraneo": si allega il programma dell'incontro (All. 7).

Ringrazio a nome di tutto lo staff, per la cortese attenzione, e arrivederci al prossimo numero.

Danilo RIPONTI